

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 settembre 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2023, n. 12.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2023. (23R00304)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2023, n. 13.

Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). (23R00305)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2023, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 «Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)», alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 «Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione)» e altre disposizioni di adeguamento. (23R00306)..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2023, n. 15.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'anno 2022. (23R00307)..... Pag. 10

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 marzo 2023, n. 056/Pres.


Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia-Giulia "Sviluppimpresa"). (23R00249) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 marzo 2023, n. 057/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41-ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-ter, comma 14, della medesima legge. (23R00248)..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2023, n. 065/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia-Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321. (23R00250).... Pag. 26



REGIONE SICILIA

LEGGE 13 giugno 2023, n. 5.


Disposizioni per l'attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione. (23R00310)..... *Pag.* 28

LEGGE 10 luglio 2023, n. 7.

Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali. (23R00311)..... *Pag.* 28

LEGGE 11 luglio 2023, n. 8.

Disposizioni finanziarie. (23R00312)..... *Pag.* 29



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2023, n. 12.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - anno 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 7 giugno 2023 - Parte I - Anno 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio della Regione Liguria derivante da sentenza esecutiva

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Liguria derivante dalla sentenza esecutiva della Corte di Appello di Genova, sez. I civile, 16 giugno 2022, n. 696 nei confronti di Universitas Genuensis ente di Formazione, quantificato per il valore complessivo di euro 24.348,10, comprensivo degli interessi legali.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 24.348,10 (ventiquattromila-trecentoquarantotto/10), si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023:

variazione compensativa di euro 22.247,17 (ventiduemiladuecentoquarantasette/17) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 2 «Formazione professionale», titolo 1 «Spese correnti»;

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 2.100,93 (duemilacento/93) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 2 «Formazione professionale», titolo 1 «Spese correnti»

e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 11 «Altri servizi generali», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 giugno 2023

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

23R00304

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2023, n. 13.

Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (AR-LIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 30 giugno 2023 - Parte I - Anno 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (AR-LIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

1. In conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme eurounitarie e nazionali, e al fine di perseguire obiettivi di efficienza, ef-



ficacia, economicità e sostenibilità del sistema di Governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), è istituita l'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR), di seguito ARLIR o Agenzia, per l'esercizio delle funzioni connesse alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e alla regolazione dei servizi e degli impianti, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. ARLIR è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, tecnica e di proprio personale.

3. ARLIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, razionalità ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e applica una contabilità di carattere economico-patrimoniale.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 5, 6 e 7, ARLIR opera per l'intero Ambito unico regionale, già individuato dalla l.r. 1/2014.

5. ARLIR svolge, sulla base di indirizzi e direttive approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi da 38, 39, 40, 41 e 42, le seguenti funzioni e attività:

a) analisi del fabbisogno di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani per il bacino unico regionale;

b) redazione del programma degli interventi compreso nel Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014;

c) affidamento della realizzazione e gestione degli impianti per i rifiuti individuati dalla pianificazione di settore, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

d) funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in attuazione degli indirizzi definiti dal Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014;

e) determinazione del costo unitario per unità di peso e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;

f) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi.

6. ARLIR svolge, altresì, gli altri compiti ad essa conferiti dalla Giunta regionale.

7. ARLIR svolge le funzioni di cui al comma 5, lettera c), in qualità di stazione appaltante.

8. Sono organi di ARLIR:

a) il Direttore;

b) il revisore dei conti.

9. Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

10. Il Direttore di ARLIR è nominato a seguito di avviso pubblico dalla Giunta regionale fra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantacinque anni;

b) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento universitario o diploma di laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento;

c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata formazione e competenza tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private con particolare riferimento al settore della gestione rifiuti desumibile dall'aver svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale almeno quinquennale ovvero dall'aver acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica derivante da formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni nel settore.

11. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni rinnovabile, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 10, lettera a). Il Direttore percepisce un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza regionale.

12. L'incarico di Direttore, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio di ARLIR.

13. Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia, nonché a garantire la gestione, definisce gli obiettivi, attività e compiti sulla base della programmazione, degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale e ne verifica l'attuazione, e in particolare:

a) predisporre il programma di attività triennale di ARLIR, da sottoporre entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale;

b) approva la dotazione organica di ARLIR;


c) definisce gli obiettivi da perseguire e individua le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;

e) adotta gli atti generali di organizzazione e gestione del personale;

f) dirige e coordina il personale e ne verifica l'attività;

g) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;



h) predisporre ed approva i documenti contabili di ARLIR e gli altri atti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

i) adotta il regolamento di contabilità di ARLIR;

j) stipula le convenzioni per avvalersi degli uffici e dei servizi della Regione e degli enti locali.

14. Al Direttore si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta.

15. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARLIR valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano le attività, ai programmi, ai criteri, agli indirizzi e alle direttive regionali e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

16. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica tre anni.

17. Per la determinazione del compenso del revisore dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione).

18. Al personale di ARLIR si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.

19. ARLIR applica le forme di reclutamento del personale previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente.

20. I costi di funzionamento di ARLIR sono a carico di una parte della componente della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuata dai provvedimenti di ARERA inerente la quota di funzionamento degli enti territorialmente competenti, da trasferire da parte di province e Città metropolitana di Genova entro il primo mese dell'anno successivo a quello di competenza del tributo direttamente nel bilancio di ARLIR, nel rispetto della vigente normativa dello Stato. A tal fine i comuni, nell'ambito del Piano economico finanziario del servizio rifiuti, approvato in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) definito da ARERA, attribuiscono alla parte della componente di cui al primo periodo un valore di euro 0,55, calcolato in ragione di ciascun abitante residente, ferma restando l'imputazione di tali costi nell'ambito della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2014)), applicata a tutti gli utenti del servizio.

21. Il valore della parte della componente di cui al comma 20 e le relative modalità di versamento possono essere soggetti ad aggiornamento con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014, fermo restando la garanzia della sostenibilità finanziaria della copertura degli oneri a garanzia degli equilibri di bilancio.

22. Il mancato versamento di cui al primo periodo del comma 20 determina l'esclusione, per il comune inadempiente, dall'erogazione dei finanziamenti regionali in campo ambientale per i due esercizi successivi a quello cui si riferisce il mancato versamento.

23. Qualora rientri nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, l'Agenzia adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel d.lgs. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 43, 44, 45 e 46.

24. Qualora l'Agenzia non rientri nel GAP trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45 e 46 della presente legge.

25. ARLIR adotta la contabilità economico-patrimoniale e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il *budget* economico annuale e triennale.

26. Il *budget*, predisposto e approvato dal Direttore, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini del controllo secondo le modalità di cui ai commi 43, 44, 45 e 46.

27. ARLIR è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.


28. Al *budget* economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

29. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) allegano al *budget* il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura *Classification Of Function Of Government* (COFOG) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

30. Al *budget* economico annuale e triennale è allegato il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della Nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) e con gli stanziamenti di *budget*.

31. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria di ARLIR.

32. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato entro dieci giorni dall'approvazione alla Giunta regionale per l'approvazione ai fini del controllo secondo le modalità di cui ai commi 43, 44, 45 e 46.



33. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

34. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009 allegano al bilancio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

35. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

36. L'Agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.

37. Entro dieci giorni dall'adozione, il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione, ai fini del controllo secondo le modalità di cui ai commi 43, 44, 45 e 46.

38. La Giunta regionale svolge nei confronti di ARLIR funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.

39. Ai fini di cui al comma 38 la Giunta regionale, in particolare:

a) determina annualmente indirizzi per l'attività di ARLIR e ne verifica l'attuazione;

b) fissa criteri, indirizzi e direttive, anche vincolanti, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, in coerenza con le determinazioni del Comitato d'ambito assunte ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2014, come modificato dalla presente legge.

40. In caso di inerzia nell'approvazione di atti o nello svolgimento di attività di ARLIR o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito di norma non inferiore a quindici giorni, può procedere alla nomina di un commissario ad acta.

41. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, può risolvere per giusta causa il contratto di lavoro del Direttore di ARLIR, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o alla nomina di un commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.

42. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ARLIR e può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.

43. La Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale, alla pianificazione regionale, nonché ai propri indirizzi e direttive, dei seguenti atti di ARLIR con le modalità previste ai commi 44, 45 e 46:

a) dotazione organica e sue modifiche;

b) contratti collettivi decentrati;

c) regolamenti di organizzazione;

d) programma triennale di attività;

e) *budget* annuale e triennale;

f) bilancio di esercizio;

g) regolamento di contabilità.

44. Gli atti di cui al comma 43 sono inviati dal Direttore di ARLIR alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quaranta giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine, gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.

45. Il termine di quaranta giorni di cui al comma 44 è sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti da parte della Giunta regionale chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

46. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi di ARLIR ritenuti illegittimi, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge. A tal fine la Regione può richiedere ad ARLIR l'invio di atti non soggetti a controllo.

47. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti:

«a) approva il Piano d'ambito che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano e dei Piani d'area provinciale in attuazione della pianificazione regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e comprende il modello gestionale e organizzativo dei servizi e il programma degli interventi proposto dall'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e i relativi piani economico finanziari; a tali fini definisce, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi;


b) adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dei servizi, anche al fine di garantire l'esercizio omogeneo e uniforme delle funzioni e delle attività, nel rispetto delle discipline eurounitarie e statali, e in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal d.lgs. 152/2006;

c) formula indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione dei flussi di rifiuti, anche in situazioni emergenziali, e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dalla pianificazione;

d) definisce indirizzi inerenti la regolazione economica di servizi ed impianti, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);»;

b) la lettera e), è abrogata.

48. I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 15 della l.r. 1/2014, sono abrogati.



49. Le lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2014, sono abrogate.

50. Alla fine della lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2014, sono aggiunte le seguenti parole:

«tenuto conto del parere vincolante delle Assemblee locali di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, lettera *a)*».

51. La lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2014, è sostituita dalla seguente:

«*f)* controllo sull'esecuzione dei contratti di servizio.».

52. Dopo l'articolo 16 della l.r. 1/2014, è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis* (Assemblee locali). — 1. Il sistema delle Autonomie locali concorre alle funzioni connesse all'organizzazione e all'affidamento dei servizi attraverso le Assemblee locali composte dai sindaci dei comuni inclusi nei bacini di affidamento di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.

2. Le Assemblee locali, ai fini di cui al comma 1, provvedono ad:

a) esprimere il parere vincolante sulla forma di affidamento del servizio e sulle relative modificazioni, nonché sulle modalità di erogazione del servizio per il territorio di competenza;

b) approvare, di concerto con gli enti competenti all'affidamento dei servizi, le modalità di esercizio del controllo operativo, tecnico e gestionale svolto dai comuni;

c) esprimere il parere sul programma degli interventi elaborato da ARLIR per gli aspetti di competenza territoriale;

d) esprimere parere in merito alle ulteriori questioni o argomenti a esse sottoposte dal Comitato d'ambito;

e) esprimere parere sulla misura e ripartizione degli oneri di funzionamento degli enti territorialmente competenti nell'ambito del metodo tariffario approvato da ARERA, in conformità alle deliberazioni del Comitato d'ambito in materia.

3. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 2 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Città metropolitana di Genova, province o comuni da esse delegati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ARLIR o Comitato d'ambito, decorsi inutilmente i quali l'ente richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

4. Le Assemblee locali eleggono tra i sindaci del territorio di riferimento i loro presidenti con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'Assemblea locale.

5. In prima convocazione le Assemblee locali deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei sindaci del bacino di affidamento e il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la maggioranza dei cittadini residenti nel bacino di affidamento. In seconda convocazione le Assemblee locali deliberano validamente con il voto della maggioranza dei presenti che rappresentino anche la maggioranza dei cittadini residenti nel bacino di affidamento.

6. Ai componenti delle Assemblee locali non è corrisposto alcun compenso.

7. I componenti delle Assemblee locali rimangono in carica fino al termine del proprio mandato presso l'ente che rappresentano.

8. Le Assemblee locali stabiliscono le modalità di coordinamento con le eventuali forme di cooperazione tra i comuni preesistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

53. L'articolo 18 della l.r. 1/2014, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Segreteria del Comitato d'ambito). — 1. Le deliberazioni del Comitato d'ambito sono predisposte tramite il supporto tecnico di una segreteria composta dai seguenti membri o loro delegati:

a) il Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria;

b) il Dirigente e un funzionario regionale competenti nella materia della gestione integrata dei rifiuti;

c) un Dirigente o funzionario della Città Metropolitana di Genova e di ciascuna provincia, competente nella materia della gestione integrata dei rifiuti;

d) il Direttore di ARLIR.

2. La segreteria assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite al Comitato d'ambito ai sensi dell'articolo 15. La partecipazione alla Segreteria avviene a titolo gratuito e ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.».


54. A far data dal 1° luglio 2023 è costituita l'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR).

55. Alla data di cui al comma 54, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale in enti o aziende pubbliche o private.

56. Il Commissario ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e il compito di effettuare la ricognizione complessiva delle attività, dei rapporti attivi e passivi e del contenzioso in corso, del personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni che debbono essere trasferite ad ARLIR, nonché di procedere, entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge, agli adempimenti propedeutici necessari per l'avviamento e la piena operatività dell'Agenzia ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate dalla presente legge con decorrenza 1° gennaio 2024.

57. Il Commissario percepisce un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza regionale.

58. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Commissario si avvale del supporto tecnico-amministrativo di personale regionale ovvero di personale della Città metropolitana di Genova o delle province in posizione di distacco.



59. Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, a trasmettere alla Giunta regionale, ai fini della relativa approvazione, una relazione contenente gli esiti della ricognizione effettuata ai sensi del comma 56, nonché il cronoprogramma delle attività e degli adempimenti necessari per l'operatività a regime dell'Agenzia a far data dal 1° gennaio 2024, ivi compresa la stima delle acquisizioni di beni, servizi e prestazioni a tal fine necessarie entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge.

60. Il Commissario è tenuto a inviare, a cadenza trimestrale, alla Giunta regionale una relazione contenente la rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte.

61. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 54 la Giunta regionale nomina il revisore dei conti.

62. Il personale operante alla data del 1° gennaio 2023 presso la Città metropolitana di Genova e le province per le attività di affidamento, realizzazione e gestione impianti e regolazione servizi e impianti, individuato negli accordi di cui al comma 71, è trasferito ad ARLIR a decorrere dal 1° gennaio 2024.

63. ARLIR applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, garantendo la conservazione della posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio fino alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato di ARLIR da effettuarsi non oltre il 31 dicembre 2024.

64. Il Commissario adotta la dotazione organica provvisoria entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge, da trasmettere entro il 31 dicembre 2023 alla Giunta regionale per il relativo controllo ai sensi dei commi 43, 44, 45 e 46. A seguito del controllo regionale, il Commissario provvede ad avviare le eventuali procedure per il reclutamento del personale entro i successivi quarantacinque giorni.

65. Entro il 31 dicembre 2023 il Commissario è tenuto a redigere e inviare alla Giunta regionale, ai fini del controllo di cui ai commi 43, 44, 45 e 46, il *budget* economico di ARLIR di cui commi da 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

66. Entro il 1° gennaio 2024 la Giunta regionale provvede ad avviare le procedure per la nomina del Direttore di ARLIR. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino alla nomina del Direttore, il Commissario esercita in via transitoria le funzioni spettanti al Direttore ai sensi della presente legge al fine di garantire l'esercizio delle funzioni e l'operatività dell'Agenzia. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con la nomina del Direttore.

67. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Commissario è autorizzato, nel rispetto della normativa vigente, a conferire incarichi professionali in conformità a quanto stabilito dal comma 59, entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge.

68. L'eventuale utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte di ARLIR di beni immobili di proprietà della Regione, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito, fatta salva la eventuale facoltà di prevedere il rimborso degli oneri relativi alle utenze.

69. Gli uffici della Città metropolitana di Genova e delle province sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

70. Le procedure inerenti alle funzioni di cui ai commi 5, 6 e 7, avviate da Città metropolitana di Genova e province alla data del 31 dicembre 2023, sono portate a termine da ARLIR.

71. Con uno o più accordi tra Regione, Città metropolitana di Genova, province, comuni delegati dalla provincia o dalla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 1/2014 e ARLIR è effettuato il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni di ARLIR a decorrere dal 1° gennaio 2024.

72. ARLIR succede nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, ivi compresi quelli relativi al personale, e alla stessa sono trasferiti i beni mobili, anche registrati, nonché gli altri beni e le attrezzature relative o comunque collegate, già utilizzati dagli enti precedentemente titolari delle relative funzioni individuati negli accordi di cui al comma 71.

73. Resta in capo alla Città metropolitana di Genova e alle province l'eventuale contenzioso in corso alla data del 31 dicembre 2023 e il contenzioso derivante da atti, attività, comportamenti e fatti relativi alle funzioni assegnate ad ARLIR, antecedenti alla data del 1° gennaio 2024.

74. Per gli esercizi 2023-2024 non si applicano all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)).

75. Le disposizioni di cui ai commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse disposizioni della presente legge.

76. ARLIR provvede alla redazione del programma degli interventi di cui al comma 5, lettera *b*), da sottoporre al Comitato d'ambito entro il 31 dicembre 2024.

77. In prima applicazione, nelle more dell'approvazione del programma degli interventi ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2014, il Commissario o il Direttore di ARLIR può provvedere, sulla base di indirizzi approvati dal Comitato d'ambito, agli adempimenti necessari alla realizzazione di impianti d'ambito terminali del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente.

78. Il comma 20 trova applicazione a decorrere dall'anno 2024 al fine di garantire il trasferimento delle risorse necessarie al funzionamento di ARLIR a partire dal mese di gennaio 2025.

79. Le Assemblee locali di cui all'articolo 16-*bis* della l.r. 1/2014, come introdotto dalla presente legge, sono istituite alla data del 1° gennaio 2024 in esito ad una deliberazione ricognitiva circa la loro composizione adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



80. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025:

anno 2023

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 215.258,00 (duecentoquindicimiladuecentocinquantotto/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 2 «Spese in conto capitale»;

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 165.258,00 (centosessantacinquemiladuecentocinquantotto/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 3 «Rifiuti», titolo 1 «Spese correnti»;

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 3 «Rifiuti», titolo 2 «Spese in conto capitale»;

anno 2024

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 746.972,00 (settecentoquarantaseimilanovecentosettantadue/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 2 «Spese in conto capitale»;

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 696.972,00 (seicentonovantaseimilanovecentosettantadue/00) in termini di competenza alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 3 «Rifiuti», titolo 1 «Spese correnti»;

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 3 «Rifiuti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 giugno 2023

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

23R00305

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2023, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 «Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)», alla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 «Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione)» e altre disposizioni di adeguamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 5 luglio 2023 - Parte I - Anno 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)).

1. Al comma 2 dell'art. 7 della l.r. 15/2022, le parole: «Programma 01», sono sostituite dalle seguenti: «Programma 07».

Art. 2.


Modifica all'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)).

1. Al comma 1 dell'art. 5 della l.r. 16/2022, dopo le parole: «la Regione definisce», sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».

Art. 3.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022).

1. Al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 25/2020, le parole: «previo prelevamento, con proprio atto, dall'apposito fondo contenzioso», come introdotte dall'art. 41 della l.r.



16/2022, sono sostituite dalle seguenti: «, qualora relativi a contenziosi ricompresi nella ricognizione utilizzata per il computo del fondo contenzioso del bilancio in corso di gestione, previo prelevamento, con proprio atto, dal medesimo fondo».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)).

1. Al comma 7 dell'art. 29-ter della l.r. 33/2013, le parole: «comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

2. Al comma 5 dell'art. 29-quater della l.r. 33/2013, le parole: «comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

Art. 5.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).

1. All'art. 13 della l.r. 7/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale rilasciata dalla Regione con le modalità e previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici fissati, ai sensi dell'art. 20 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e dal decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo). L'abilitazione è valida su tutto il territorio nazionale.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La domanda per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo è presentata alla Regione con le modalità e corredata dalla documentazione definita con deliberazione della Giunta regionale. La Regione assume il relativo atto entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo).

1. All'art. 2 della l.r. 13/2020, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «prodotta dai membri della comunità», sono sostituite dalle seguenti: «prodotta dagli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della comunità»;

b) al comma 4, la parola: «imprese», è sostituita dalla seguente: «PMI».

Art. 7.

Modifica all'art. 21 della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 5 (Disciplina del servizio civile regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. 5/2023, le parole: «2022-2024», sono sostituite dalle seguenti: «2023-2025».

Art. 8.

Disposizioni in materia di procedure di attuazione e gestione delle programmazioni eurounitarie FESR

1. Le somme rinvenienti da strumenti finanziari dei programmi regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che abbiano cessato l'operatività e da programmazioni chiuse e rendicontate del medesimo fondo, acquisite al bilancio regionale, per le quali non sussistono obbligazioni giuridiche sottostanti, sono finalizzate al finanziamento dell'attuazione e gestione della programmazione eurounitaria FESR in corso.


Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali).

1. Alla l.r. 3/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 7, è sostituito dal seguente: «2. Gli esiti istruttori concernenti la concessione del contributo sono inviati alla Camera di Commercio di Genova, che redige la graduatoria unica regionale delle domande ammesse e concede i relativi contributi e, sulla base degli esiti istruttori, dispone anche la revoca e la riduzione dei contributi.»;

b) al comma 3 dell'art. 7, le parole: «a Unioncame- re», sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera di Commercio di Genova»;



c) al comma 4 dell'art. 7, le parole: «, le Camere di Commercio e Unioncamere», sono sostituite dalle seguenti: «e le Camere di Commercio»;

d) al comma 1 dell'art. 8, le parole: «e Unioncamere», sono soppresse;

e) al comma 3 dell'art. 8, le parole: «da Unioncamere», sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera di Commercio di Genova»;

f) al comma 4 dell'art. 8, la parola «Unioncamere», è sostituita dalle seguenti: «la Camera di Commercio di Genova»;

g) al comma 5 dell'art. 8, le parole «da Unioncamere», sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera di Commercio di Genova».

Art. 10.

Disposizioni transitorie relative all'art. 9

1. Le risorse di cui all'art. 6 della l.r. 3/2008, pari a euro 1.047.700,81, giacenti presso Unioncamere, sono restituite entro l'anno 2023 alla Regione e assegnate alla Camera di Commercio di Genova per le medesime finalità.

2. I rapporti tra la Regione e la Camera di Commercio di Genova per la gestione delle risorse di cui al comma 1 sono disciplinati da apposita convenzione ai sensi dell'art. 7, comma 4, della l.r. 3/2008 che può prevedere rimborsi spese nel limite massimo di euro 80.000,00.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono apportate le seguenti variazioni di bilancio agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023:

stato di previsione dell'entrata:

aumento, in termini di competenza e di cassa di euro 1.047.700,81 (un milione e quarantasettemilasettecento/81) al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti»;

stato di previsione della spesa:

autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 967.700,81 (novecentosessantasettemilasettecento/81) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 2 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori», Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 80.000,00 (ottantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 2 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 11.

Modifica alla legge regionale 26 aprile 2023, n. 9 (Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora).

1. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 9/2023, le parole: «Programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria”», sono sostituite dalle seguenti: «Programma 02 “Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”».

Art. 12.

Proroga della vigenza del protocollo d'intesa Regione-Università di cui all'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale).

1. Il protocollo d'intesa di cui all'art. 12 della l.r. 41/2006, tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova, stipulato in data 4 aprile 2017, dispiega i propri effetti, nelle more delle procedure per la sua revisione, fino alla stipula del nuovo protocollo e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.157.804,58 (duemilionicentocinquantesettecentoquattro/58) per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 13.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 giugno 2023

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

23R00306



LEGGE REGIONALE 28 luglio 2023, n. 15.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'anno 2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 3 agosto 2023 - Parte I - Anno 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I

CONTO DEL BILANCIO

Capo I

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 2.

Entrate di competenza

1. Le entrate, classificate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» (Titolo 1), «Trasferimenti correnti» (Titolo 2), «Entrate extratributarie» (Titolo 3), «Entrate in conto capitale» (Titolo 4), «Entrate da riduzione di attività finanziarie» (Titolo 5), «Accensione prestiti» (Titolo 6), «Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere» (Titolo 7), «Entrate per conto terzi e partite di giro» (Titolo 9) e accertate nell'esercizio finanziario 2022 per la competenza dell'esercizio stesso, risultano stabilite in:


Accertamenti registrati	(+) 6.427.076.859,02
dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 per crediti non esigibili nell'anno 2022	(-) 124.638.962,79
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2022	6.302.437.896,23
delle quali riscosse	(-) 5.081.443.087,41
rimaste da riscuotere	1.220.994.808,82

Art. 3.

Spese di competenza

1. Le spese, classificate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118/2011 in spese per «Servizi istituzionali, generali e di gestione» (Missione 1), «Ordine pubblico e sicurezza» (Missione 3), «Istruzione e diritto allo studio» (Missione 4), «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» (Missione 5), «Politiche giovanili, sport e tempo libero» (Missione 6), «Turismo» (Missione 7), «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» (Missione 8), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (Missione 9), «Trasporti e diritto alla mobilità» (Missione 10), «Soccorso civile» (Missione 11), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (Missione 12), «Tutela della salute» (Missione 13), «Sviluppo economico e competitività» (Missione 14), «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» (Missione 15), «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (Missione 16), «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (Missione 17), «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» (Missione 18), «Relazioni internazionali» (Missione 19), «Fondi ed accantonamenti» (Missione 20), «Debito pubblico» (Missione 50), «Anticipazioni finanziarie» (Missione 60) e «Servizi per conto terzi» (Missione 99) e impegnate nell'esercizio 2022 per la competenza dell'esercizio stesso risultano stabilite in:

Impegni registrati	(+) 6.414.132.459,70
dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 per debiti non esigibili nell'anno 2022	(-) 282.451.285,14
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2022	6.131.681.174,56
delle quali pagate	(-) 5.019.098.404,83
rimaste da pagare	1.112.582.769,73



Art. 4.

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2022 risulta stabilito come segue:

Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2022: (+) 6.302.437.896,23;

Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2022: (-) 6.131.681.174,56;

Differenza 170.756.721,67.

Capo II

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2021 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2021 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui attivi iniziali (+) 2.015.555.096,24

dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per crediti inesigibili o insussistenti (-) 32.911.983,99;

dei quali riscossi durante l'esercizio 2022 (-) 833.561.442,16;

rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2022 1.149.081.670,09.

Art. 6.

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2021 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2021 e precedenti risultano stabiliti in:

residui passivi iniziali (+) 1.632.818.422,89;

dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per debiti insussistenti (-) 17.378.402,09;

dei quali pagati durante l'esercizio 2022: (-) 857.688.468,26;

rimasti da pagare al 31 dicembre 2022: 757.751.552,54.

*Capo III*RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 risultano stabiliti in:

a) Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2021 e precedenti (+) 1.149.081.670,09

b) Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2022 (+) 1.220.994.808,82

Totale residui attivi al 31 dicembre 2022: 2.370.076.478,91.

Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 risultano stabiliti in:

a) Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2021 e precedenti (+) 757.751.552,54;

b) Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2022: (+) 1.112.582.769,73;

Totale residui passivi al 31 dicembre 2022: 1.870.334.322,27.

Capo IV

SITUAZIONE DI CASSA

Art. 9.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 296.442.505,51 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa risultante a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2021 (+) 258.224.849,03.

Riscossioni:

in conto competenza (+) 5.081.443.087,41

in conto residui (+) 833.561.442,16
— 5.915.004.529,57

Totale 6.173.229.378,60.

Pagamenti:

in conto competenza (-) 5.019.098.404,83

in conto residui (-) 857.688.468,26
— 5.876.786.873,09

Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2022: 296.442.505,51.


Capo V

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 10.

Risultato di amministrazione

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2022 è accertato nella somma di euro 598.348.368,40 come risulta dai seguenti dati:



		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				258.224.849,03
RISCOSSIONI	(+)	833.561.442,16	5.081.443.087,41	5.915.004.529,57
PAGAMENTI	(-)	857.688.468,26	5.019.098.404,83	5.876.786.873,09
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			296.442.505,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			296.442.505,51
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	1.149.081.670,09	1.220.994.808,82	2.370.076.478,91
RESIDUI PASSIVI	(-)	757.751.552,54	1.112.582.769,73	1.870.334.322,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			38.679.001,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			159.157.292,35
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			598.348.368,40

2. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - Allegato a) Risultato di amministrazione» allegato alla presente legge.

TITOLO II
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Capo I

RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE


Art. 11.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Le risultanze della gestione economico patrimoniale adottata ai fini conoscitivi nell'esercizio 2022 sono determinate come segue:

1) il risultato economico dell'esercizio 2022 è stabilito in euro 70.412.829 in base alle seguenti risultanze:

Conto economico	Valori al 31/12/2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.949.707.408
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.827.469.452
DIFFERENZA (A-B)	122.237.956
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 6.787.353
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 39.744.821
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	75.705.782
IMPOSTE	5.292.953
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	70.412.829



2) la situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2022 è stabilita in euro 3.306.231.599 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - Attivo	Valori al 31/12/2022
A) CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.937.073
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.335.574
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	187.605.783
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	315.878.430
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.920.512.371
D) RATEI E RISCONTI	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	69.840.798
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.306.231.599

3) la situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2022 è stabilita in euro 3.306.231.599 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - Passivo	Valori al 31/12/2022
A) PATRIMONIO NETTO	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	30.972.930
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	181.052.686
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
TOTALE T.F.R. (C)	0
D) DEBITI	
TOTALE DEBITI (D)	2.789.187.577
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	305.018.406
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.306.231.599


4) è stabilito che il risultato economico dell'esercizio 2022 è destinato alla voce «Risultati economici di esercizi precedenti».

TITOLO III
RENDICONTO CONSOLIDATO GIUNTA - CONSIGLIO REGIONALE

Art. 12.

Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), e dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale dell'esercizio 2022 come da allegato VOLUME II - Il rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale.



Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 luglio 2023

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

23R00307

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 marzo 2023, n. 056/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia-Giulia "SviluppoImpresa").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 marzo 2023, n. 13)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) con la quale la Regione ha delineato una serie di misure a sostegno del tessuto produttivo, alla valorizzazione del commercio e alla promozione del turismo in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, adottando misure idonee a fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale e la sua concreta ripartenza;

Visto, in particolare, l'articolo 35 comma 7, così come modificato dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), articolo 2, comma 20, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti unitari che prevedono la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti, anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire ele-

menti di attrattività per lo sviluppo turistico; Rilevato che l'articolo 4 della legge regionale 3/2021 stabilisce che gli incentivi previsti dalla legge stessa vengano concessi secondo le modalità e i criteri fissati da un regolamento di attuazione;

Visto il testo del «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa))», e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 286 di data 17 febbraio 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa))», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).

(*Omissis*).



Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in attuazione dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa)) di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di progetti unitari che prevedano la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) albergo diffuso: struttura ricettiva alberghiera di cui all'articolo 22, comma 7 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) che, alla data di presentazione della rendicontazione, abbia presentato regolare SCIA presso il Comune di competenza per lo svolgimento dell'attività, iscritta al registro delle imprese e al portale informatico WEB TOUR;

b) unità abitative: unità immobiliari aventi la composizione di cui all'articolo 4, comma 1 del Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 approvato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres;

c) ammodernamento: gli interventi di miglioria di impianti, opere ed edifici, in particolare per l'adeguamento alle normative tecniche di settore, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, a nuove tecnologie, anche attraverso opere di manutenzione straordinaria;

d) progetto unitario: un progetto d'insieme atto a costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico, da realizzare in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi, finalizzato alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti, che coinvolge i soggetti di cui all'articolo 3. Il progetto unitario deve necessariamente coinvolgere il Comune capofila e la società di gestione dell'albergo diffuso esistente o di futura creazione, oggetto della richiesta di contributo;

e) società di gestione: operatore economico, iscritto al registro imprese, che gestisce l'albergo diffuso;

f) Comune capofila: è l'amministrazione comunale responsabile della predisposizione e della presentazione del progetto unitario proposto nonché del coordinamento di tutte le sue fasi. Nel caso il progetto interessi più Comuni, il Comune capofila è quello in cui hanno sede l'ufficio di ricevimento principale e la sala comune dell'albergo diffuso;

g) Accordo: atto che definisce i rapporti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nella realizzazione congiunta del progetto unitario. L'Accordo specifica il Comune capofila, la quota di partecipazione e le attività/interventi attuati da ciascun sottoscrittore dell'atto. L'Accordo deve contenere la delega dei soggetti sottoscrittori a favore del Comune capofila per la presentazione della domanda.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le amministrazioni comunali della Regione Friuli Venezia Giulia che, congiuntamente a operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, intendano realizzare progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti.

2. Sono esclusi i nudi proprietari.

3. I progetti unitari sono proposti da un Comune capofila e possono insistere anche su più Comuni.

4. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è beneficiario del contributo in relazione alla quota di partecipazione e per l'attività/intervento indicati nell'Accordo e può partecipare alla realizzazione di un solo progetto unitario per ciascun anno solare.

Art. 4.

Regime di aiuto

1. Per ciascuno dei soggetti beneficiari, partecipanti al progetto unitario, che abbia natura di impresa, i contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

3. In tal caso il richiedente presenterà una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 5.

Iniziativa finanziabili

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 3/2021, i contributi sono concessi, nell'ambito di progetti unitari per la creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico, per i seguenti interventi:

a) ammodernamento ai fini del recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti per la realizzazione o l'adeguamento di unità abitative da destinarsi ad albergo diffuso;

b) ammodernamento dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune dell'albergo diffuso esistente o realizzazione dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune del nuovo albergo diffuso mediante ammodernamento ai fini del recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti;

c) realizzazione, da parte delle amministrazioni comunali, di opere infrastrutturali di arredo urbano funzionali e strettamente collegate all'iniziativa di albergo diffuso.


2. Gli interventi sono realizzati nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, igienico-sanitaria e di sicurezza e della normativa vigente in materia di albergo diffuso.

3. Sono esclusi:

a) gli interventi di ampliamento ad eccezione di quelli di cui all'articolo 39 (Interventi di recupero dei sottotetti esistenti) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e di quelli di adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico sanitaria ed in materia di barriere architettoniche;

b) per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), gli interventi relativi a parti comuni (es. vani destinati a cantina o servizi vari quali sauna, lavanderia, sala lettura, deposito attrezzature ecc.) ad eccezione di quelli strettamente funzionali all'utilizzo dell'unità abitativa (es. copertura, vano scale, centrale termica ecc.) e nel caso in cui tutto l'immobile, pur in presenza di più proprietari, sia interessato dall'intervento finanziato;

c) gli interventi di ordinaria manutenzione.



*Art. 6.
Spese ammissibili*

1. Sono ammesse al contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, relative a:

a) lavori e impianti, anche digitali, inclusi in un quadro economico redatto in conformità alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e relativi regolamenti di attuazione;

b) acquisto dell'immobile a fronte del quale viene proposto l'intervento di ammodernamento per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori;

c) acquisto di arredi, anche urbani, e attrezzature, purché nuovi di fabbrica, solo se inseriti all'interno di un intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

d) imposta sul valore aggiunto, nei casi previsti dalla legge regionale 14/2002;

e) spese tecniche, generali e di collaudo determinate ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 e dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

f) spese relative alla realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti dedicati all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a servizio dell'albergo diffuso;

2. Sono escluse le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, nonché oggettistica, quali, a titolo esemplificativo, biancheria, stoviglie, materassi e cuscini, quadri e similari.

3. I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati. Il beneficiario deve produrre adeguata documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa.

Art. 7.

Intensità del contributo

1. Il contributo è concesso fino a un massimo di euro 500.000,00 per progetto unitario.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, nonché per gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo realizzati su immobili di proprietà di ente pubblico, il contributo è pari all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per gli altri interventi il contributo è pari al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8.

Cumulabilità del contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento e per la stessa opera.

2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.

3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

Art. 9.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di contributo sono presentate dal Comune Capofila al Servizio della Regione Friuli Venezia Giulia competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative inserite nel progetto unitario, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di turismo e pubblicato sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Le domande sono presentate dall'1 al 31 marzo di ogni anno; entro tali termini è ammessa la presentazione di una sola domanda a valere sull'intero progetto.

3. Le domande si considerano validamente presentate se:

a) sono inviate mediante la casella di PEC dell'amministrazione comunale in qualità di capofila del progetto oggetto di contributo;

b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del Comune Capofila e corredate dalla documentazione richiesta.

4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file «*dati-cert.xml*» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto.

5. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) copia del progetto unitario finalizzato alla creazione di alberghi diffusi o il potenziamento degli esistenti anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi, con specifica evidenza degli elementi di attrattività per lo sviluppo turistico e degli altri elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella allegata sub «A» al presente regolamento, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di turismo;

b) copia dell'Accordo con il quale è stata definita la partecipazione congiunta dell'amministrazione comunale e degli operatori economici, dei proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e/o delle associazioni del territorio. Tale Accordo deve contenere almeno gli elementi essenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*;

c) dichiarazione con la quale i soggetti sottoscrittori dell'Accordo delegano al Comune capofila alla presentazione della domanda di contributo per il progetto unitario e alla presentazione della relativa rendicontazione in caso di concessione del contributo;

d) dichiarazione con la quale i proprietari di immobili, sottoscrittori dell'Accordo, si impegnano a conferire tali immobili nella gestione dell'albergo diffuso, esistente o di nuova costituzione, oggetto del progetto unitario per la durata di dieci anni dalla data di stipula del relativo contratto con la società di gestione e comunque dalla data di conclusione del progetto unitario se successiva;

e) dichiarazione della società di gestione esistente o del legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di società di gestione, di approvazione del progetto unitario e di impegno alla futura assunzione della gestione delle unità abitative oggetto di intervento all'interno del progetto unitario;

f) in caso di lavori: relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, cronoprogramma finanziario, foto dello stato di fatto e rendering del progetto finito;

g) in caso di acquisto di arredi e attrezzature: relazione illustrativa delle finalità dell'acquisto, planimetria con la disposizione degli arredi e computo estimativo dei beni sottoscritto dal legale rappresentante;

h) piano finanziario complessivo di copertura dei costi del progetto unitario, con la specifica dichiarazione d'impegno dell'ente pubblico di garantire la quota di copertura della spesa non coperta da contributo regionale;

i) dichiarazione del/dei legale/i rappresentante/i o del/dei proprietario/i dell'/degli immobile/i relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale riferito all'oggetto di intervento;

j) dichiarazione indicante le eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento.

k) per i soggetti beneficiari, sottoscrittori dell'Accordo, che abbiano natura di impresa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1407/2013.

6. Il richiedente è tenuto ad utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo: economia@certregione.fvg.it

7. La presentazione della domanda deve precedere l'effettivo avvio delle iniziative.



8. In caso di comproprietà di immobili da conferire nella gestione dell'albergo diffuso che rientrano nel progetto unitario, l'Accordo e la dichiarazione di cui al comma 5, lettera c) devono essere sottoscritti da tutti i comproprietari.

Art. 10.

Avvio e conclusione dell'iniziativa

1. Per avvio dell'iniziativa si considera la prima data utile a seconda delle seguenti tipologie:

a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;

b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. L'iniziativa deve essere conclusa entro trentasei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di concessione.

Art. 11.

Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli uffici regionali predispongono un'apposita nota informativa e la rendono disponibile sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

Art. 12.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti del progetto e per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 9;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'amministrazione comunale capofila;

c) la domanda non è inviata a mezzo PEC alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

d) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC;

e) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

f) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Art. 13.

Formazione della graduatoria

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000. Nella graduatoria sono altresì indicate le domande non ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

2. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato sub «A» al presente regolamento, è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di iniziative che prevedono sia la realizzazione che l'acquisto che l'ammodernamento di impianti, opere e strutture, viene valutata, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'attività economicamente più rilevante.

3. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

Art. 14.

Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi, ai sensi degli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. L'impegno della spesa è definito dall'amministrazione regionale a favore dei beneficiari, sottoscrittori dell'Accordo, che realizzano le iniziative oggetto del progetto unitario in relazione alla quota di partecipazione dichiarata nell'accordo stesso.

3. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio competente in materia di turismo procede allo scorrimento della graduatoria.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori, nonché il termine per la presentazione della rendicontazione.

5. Copia del decreto di concessione è trasmesso al Comune Capofila.

Art. 15.


Vincolo di destinazione e altri obblighi del beneficiario

1. Ai sensi degli articoli 32 e 32-bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni e dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di dieci anni dalla data del collaudo o dalla data di fruizione dell'infrastruttura da parte del pubblico.

2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici può essere conseguita anche mediante gestione affidata a terzi con procedura aperta tramite bando di gara.

3. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, i beneficiari devono trasmettere a mezzo PEC, entro il 31 marzo di ogni anno, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it l'attestazione del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.



Art. 16.

Variatione e proroga dell'iniziativa

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente al progetto iniziale.

2. Le richieste di modifica al progetto inizialmente proposto, debitamente motivate, sono comunicate tempestivamente al Servizio competente in materia di turismo che le autorizza con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

3. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

4. La proroga è autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi dal termine stabilito nel decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione.

Art. 17.

Variationsi soggettive dei beneficiari

1. In caso di variazioni del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento finanziato, per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 15 per il periodo residuo.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, il proprietario subentrante presenta entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1, domanda di subentro contenente:

a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;

b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il proprietario subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2 e il Direttore del Servizio competente in materia di turismo avvia nuovamente l'iter istruttorio.

Art. 18.

Rendicontazione della spesa

1. Il Comune Capofila trasmette le rendicontazioni delle spese sostenute da ciascun beneficiario per la realizzazione dell'intero progetto unitario entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediante invio a mezzo PEC, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it corredata da una relazione illustrativa finale del progetto realizzato, da un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite da tutti i beneficiari sottoscrittori dell'accordo, nonché dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione per ciascun intervento realizzato.

2. La rendicontazione della spesa è presentata, con le modalità di cui al comma 1, da ciascun beneficiario per la parte di propria competenza, come segue:

dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000;

dai proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e dalle associazioni del territorio, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000;

dalle imprese, ai sensi dell'articolo 41 o 41-bis della legge regionale 7/2000.

3. Per ciascun beneficiario sottoscrittore dell'accordo, è consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa inizialmente preventivate, fino al raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

6. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuate prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

Art. 19.

Liquidazione del contributo ed erogazione anticipata

1. Il contributo è erogato in via definitiva entro novanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 18.

2. È consentita l'erogazione in via anticipata degli incentivi, su richiesta del Comune capofila, ai sensi della legge 14/2002:

articolo 57, comma 1, lettera a) per il contributo di competenza dell'amministrazione comunale;

articolo 60, per i contributi di competenza dei beneficiari diversi dall'amministrazione comunale.

Art. 20.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:


a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;

b) il progetto è realizzato in palese difformità a quanto dichiarato nella domanda o nella richiesta di variazione approvata dal Servizio competente in materia di turismo di cui all'articolo 16;

c) nel caso previsto dall'articolo 15, comma 2, la fruibilità turistica delle opere non è conseguita entro due anni dalla conclusione dell'iniziativa;

d) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici;

e) qualora in sede di rendicontazione sia accertata una alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, tale da comportare un diverso posizionamento



nella graduatoria, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 16;

f) il singolo beneficiario non rispetta i vincoli di cui all'articolo 15 o non trasmetta la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'articolo 15, comma 3, in merito al rispetto del vincolo di destinazione nei termini previsti e non provveda ad inviarla entro il termine ulteriore fissato dall'Amministrazione regionale;

g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo.

Art. 21.

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Art. 22.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei casi di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

Art. 23.

Ispesioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il Servizio competente in materia di turismo si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, finalizzati alla verifica della realizzazione dell'intervento in conformità del punteggio assegnato ai sensi dell'articolo 13 ovvero a quanto previsto dall'articolo 16, disponendo la revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 20, nel caso si accerti che la realizzazione dell'opera avvenga in palese difformità rispetto alla tipologia dell'opera prevista con il punteggio stesso.

Art. 24.

Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alle leggi regionali 7/2000, 14/2002, 19/2009 e relativi regolamenti di attuazione e alla legge 241/1990.

Art. 25.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2023, le domande sono presentate entro sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26.

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

TABELLA PUNTEGGI	
CRITERI	PUNTEGGIO
Coerenza del progetto con le finalità di cui all'articolo 35, comma 7, LR 3/2021 per lo sviluppo di elementi di attrattività turistica, anche in armonia e collegamento con le linee strategiche del marketing turistico regionale elaborate e aggiornate da PromoTurismo FVG e pubblicate sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it)	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
Recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti per la realizzazione o l'adeguamento di unità abitative da destinarsi ad albergo diffuso. Numero di edifici coinvolti nel progetto unitario	Almeno 2 immobili: 10 punti
Coinvolgimento nel progetto unitario di operatori economici e associazioni del territorio che gestiscono servizi a carattere culturale, ricreativo, sportivo, commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree comunali di intervento.	2 punto per ogni operatore economico e associazioni del territorio coinvolta fino a un massimo di 20 punti
A seguito della realizzazione del progetto unitario, presenza nell'albergo diffuso di almeno un edificio in classe energetica A	10 punti
Aumento di almeno 10 posti letto	Per gli alberghi diffusi di nuova creazione: 10 punti per la creazione di almeno 10 posti letto ulteriori rispetto al minimo previsto dalla normativa regionale di settore. Per gli alberghi diffusi esistenti: 10 punti per la creazione di almeno 10 posti letto ulteriori rispetto a quelli esistenti alla data di presentazione della domanda.
Ad esclusione degli impianti realizzati negli edifici in classe A, realizzazione di impianti ad energia sostenibile o che prevedono l'allacciamento ad impianti energia sostenibile.	5 punti per ogni impianto o allacciamento ad impianto, fino a un massimo di 20 punti
Ammodernamento con utilizzo di materiali edili ecocompatibili	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
Ammodernamento coerente con l'immagine coordinata dell'albergo diffuso	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00249



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 marzo 2023, n. 057/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41-ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-ter, comma 14, della medesima legge.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 22 marzo 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) ed in particolare l'art. 41-ter (Incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi), il quale:

al comma 4, lettera d), stabilisce che la regione eroga contributi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale, come definita dall'art. 35 della legge;

al comma 14 prevede che modalità, criteri e priorità per l'assegnazione degli incentivi di cui sopra sono stabiliti da appositi regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il testo del «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'art. 41-ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 459 del 10 marzo 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'art. 41-ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'art. 41-ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge.

(Omissis)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominata legge, la viabilità forestale assicura la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi eco-sistemici e la fruizione pubblica delle aree interessate, oltre a consentire l'attuazione di rapide azioni di intervento, tutela, prevenzione e ripristino in caso di incendi e calamità naturali, nonché una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione e la manutenzione straordinaria della viabilità forestale ai sensi dell'art. 41-ter, comma 4, lettera d), della legge, in attuazione del comma 14 del medesimo articolo.

3. Gli interventi di viabilità forestale di cui al presente regolamento sono eseguiti con criteri tali da garantire la gestione sostenibile delle foreste, secondo protocolli riconosciuti.

Art. 2

Regime di aiuto

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in osservanza delle condizioni degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C485/01) pubblicati sulla GUUE C485 del 21 dicembre 2022, di seguito denominati orientamenti, in particolare di quelle indicate nella parte II, capitolo 2, paragrafi 2.1.6 e 2.8.4.

Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare del contributo:

a) i soggetti privati e pubblici proprietari di foreste situati nel territorio regionale e gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 11 della legge;

b) i soggetti pubblici o privati che, all'atto della presentazione della domanda, dispongono di una delega da parte di tutti i proprietari di cui alla lettera a) alla presentazione della domanda e alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo. La delega deve riguardare tutte le particelle catastali interessate dall'intervento, come definite dall'art. 4, comma 3, lettera a);


c) le autorità esproprianti che realizzano l'intervento oggetto del contributo.

2. Il modello della delega di cui al comma 1, lettera b), è approvato con decreto del direttore del servizio, pubblicato sul sito della regione.

3. Se la domanda di contributo è presentata da un'impresa, essa possiede i seguenti requisiti:

a) essere iscritta nell'elenco di cui all'art. 25 della legge;

b) non essere impresa in difficoltà, come definita nella parte I, capitolo 2, sezione 2.4, punto 63, degli orientamenti.



4. Il richiedente dichiara il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera *b*), attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. Sono esclusi dal sostegno:

- a*) lo Stato;
- b*) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- c*) le imprese in difficoltà, ai sensi della parte I, capitolo 2, sezione 2.2, punto 23 e sezione 2.4, punto 63 degli orientamenti;
- d*) le grandi imprese.

6. I requisiti di cui al presente articolo sono posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 4

Interventi ammissibili a contributo

1. Al fine di ridurre i costi di manutenzione, migliorare il sistema di sgrondo delle acque, aumentare la sicurezza degli operatori nell'esercizio delle attività silvo-pastorali e migliorare la capacità e tempestività di intervento nel caso di calamità naturali, la progettazione e la realizzazione dei nuovi interventi sono conformi alle direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale, di seguito denominate direttive tecniche, approvate con decreto del direttore del servizio competente in materia di foreste, di seguito denominato servizio, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto del Presidente della regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)). Gli interventi di manutenzione straordinaria non sono assoggettati al rispetto delle direttive tecniche.

2. Sono ammissibili a contributo gli interventi consistenti in:

a) manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale, trasformazione o nuova realizzazione della viabilità forestale principale, così come definiti dalle direttive tecniche;

b) un congruo numero di piazzali a fondo stabilizzato, in relazione alle condizioni morfologiche dei terreni, per la raccolta e la qualificazione del legname o a fondo naturale di deposito temporaneo del legname;

c) ritombamento e ripristino ambientale dei tratti di viabilità esistente che presentano parametri dimensionali e caratteristiche tecniche non conformi a quelli riportati nell'allegato A delle direttive tecniche;

d) manutenzione delle strade finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi nelle zone classificate ad alta e media pericolosità di rischio di incendio nel vigente Piano regionale antincendio boschivo. Gli interventi ammissibili consistono in taglio, estirpo, rimozione e allontanamento della vegetazione invasiva presente sulla sede stradale e nelle fasce latitanti all'infrastruttura viaria.

3. Gli interventi di cui al comma 2 presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono realizzati su particelle catastali boscate situate nel territorio regionale gestite in forza di uno degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'art. 11 della legge. Le particelle catastali interessate dall'intervento sono quelle intersecate dall'infrastruttura viaria oggetto del contributo;

b) sono coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale in vigore.

4. Per garantire una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 sono ammissibili a contributo anche gli interventi che interessano tratti di viabilità di accesso a pascoli e malghe.

Art. 5

Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo:

a) i costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 4;

b) le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di cui all'art. 4 nei limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispet-

tivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)), ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 113 del decreto legislativo 50/2016, e comunque fino a un limite complessivo del 10 per cento dell'importo dei lavori;

c) in caso di interventi di trasformazione o di adeguamento funzionale della viabilità forestale principale esistente, i costi di rimozione e smaltimento delle corazzature in calcestruzzo o delle asfaltature eventualmente presenti nei tratti da dismettere;

d) i costi sostenuti per le procedure di esproprio, eccetto quanto stabilito dal comma 4, lettera *e*).

2. I costi di cui al comma 1 sono quantificati negli elaborati progettuali allegati alla domanda di contributo di cui all'art. 8.

3. I costi di cui al comma 1 non superano i prezzi delle singole voci di spesa fissati dal prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore. In caso di voci di spesa non previste dal prezzario regionale, è redatta dal progettista un'analisi dei prezzi integrativa, con riferimento ai prezzi di manodopera, materiali e noli previsti dallo stesso prezzario regionale o, in difetto, con riferimento ad altri analoghi prezzari, anche delle regioni limitrofe.

4. Non sono ammissibili a contributo:

a) i costi sostenuti in data antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo;

b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;

c) i costi in natura di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

d) i costi sostenuti per canalette caccia-acqua trasversali, corazzature o asfaltatura del fondo stradale, muri di sostegno in calcestruzzo, guadi in pietrame, fatti salvi i casi indicati nelle direttive tecniche;

e) i costi sostenuti per gli indennizzi ai proprietari espropriati.

Art. 6

Importi massimi di spesa e intensità del contributo

1. Gli importi massimi ammissibili per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 4 sono i seguenti:

a) 130.000,00 euro/chilometro per gli interventi di nuova realizzazione;

b) 100.000,00 euro/chilometro per gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e trasformazione;

c) 10.000,00 euro/ettaro per gli interventi di manutenzione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;

d) 50,00 euro/metro quadrato per i piazzali di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b*).

2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto delle spese tecniche, generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, dell'IVA e delle procedure di esproprio.

3. Il contributo viene concesso in misura pari:

a) al 100 per cento della spesa ammissibile in caso di interventi su strade camionabili che hanno le seguenti caratteristiche:

1) sono realizzati in zone in cui ricorra almeno uno dei vincoli ambientali stabiliti dalla normativa vigente, quali vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, Natura 2000 o aree protette;

2) contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste e al miglioramento del loro valore ambientale consentendo lo svolgimento delle seguenti attività: prevenzione e lotta antincendio boschivo, vigilanza ambientale e controllo nelle aree protette e Natura 2000, miglioramenti culturali dei soprassuoli forestali con scopo di aumento della stabilità ecologica delle foreste e della biodiversità, attività di soccorso in aree montane, turismo lento e gestione forestale sostenibile basata sulla rigenerazione naturale;

3) sono realizzati da beneficiari che si impegnano a garantire l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità per un periodo di cinque anni, pari al vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 32-bis,



comma 3, lettera *b*), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto del titolo III, capo IV, sezione III (Disciplina del transito con mezzi a motore), della legge;

b) al 40 per cento in tutti gli altri casi, compresa la viabilità trattabile di secondo livello avente finalità esclusivamente produttiva.

4. Il costo minimo ammissibile della domanda di contributo è 50.000,00 euro. Il costo massimo ammissibile della domanda di contributo è di 300.000,00 euro.

Art. 7

Criteri di priorità

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei seguenti criteri di priorità, i cui punteggi sono individuati nell'allegato A, che sussistono al momento della presentazione della domanda:

a) partecipazione ad un'aggregazione di imprese, ai sensi dell'art. 41-*bis* della legge o di aggregazione di proprietari, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge;

b) possesso di certificazione per la gestione forestale sostenibile delle foreste o certificazione di catena di custodia dei prodotti di origine forestale, ai sensi dell'art. 19 della legge;

c) presenza di un contratto pluriennale di affitto, di concessione o comodato per la gestione di superfici forestali che, alla data della domanda di contributo, abbia una valenza temporale di almeno cinque anni;

d) livello di progettazione;

e) tipologia di intervento. In caso di interventi di diverso tipo, il criterio di priorità viene assegnato sulla base del tipo prevalente per la lunghezza del tracciato;

f) localizzazione dell'intervento, anche con riferimento all'ubicazione nei comuni montani e parzialmente montani di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2022 n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), suddivisi secondo i valori di densità viaria ricavati dall'archivio informatizzato della viabilità forestale regionale (WebGIS della viabilità forestale regionale) pubblicato sul sito istituzionale della regione;

g) livello di attuazione del vigente strumento di pianificazione;

h) numero dei proprietari o gestori delle particelle catastali interessate dall'intervento;

i) contenimento dell'uso del suolo.

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 20 punti non è ammessa a finanziamento.

Art. 8

Presentazione della domanda

1. I richiedenti presentano domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio, all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito denominato Ispettorato, dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC dell'Ispettorato; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricezione della PEC;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga all'Ispettorato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 7/2000;

c) consegna presso l'ufficio protocollo dell'Ispettorato; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio.

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

a) il progetto definitivo o esecutivo degli interventi previsti, redatto da un tecnico abilitato, coerente con le direttive tecniche, contenente la documentazione prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016, eventualmente integrata, nel caso di cui all'art. 5, comma 3, da un'analisi dei prezzi; nel caso in cui il progetto riguardi diverse tipologie di intervento tra quelle indicate dall'art. 4, comma 2, il computo metrico estimativo dovrà essere articolato per tipologia di intervento;

b) l'analisi delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b*);

c) l'atto di delega dei proprietari, nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario delle particelle catastali interessate dall'intervento;

d) la dichiarazione di impegno dei proprietari delle particelle catastali interessate dall'intervento a consentire l'accesso pubblico e gratuito nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lettera *a*);

e) la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio nel caso in cui il richiedente sia una autorità espropriante;

f) la copia delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa di settore, nel caso di progetti definitivi;

g) la fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con firma digitale;

h) la dichiarazione relativa all'eventuale applicabilità della ritenuta d'acconto del 4 per cento prevista sui contributi degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Art. 9

Istruttoria e concessione del contributo

1. L'Ispettorato, entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande:

a) ne verifica l'ammissibilità e la completezza;

b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;

c) predispose ed invia al servizio un elenco delle domande ammissibili a contributo e un elenco di quelle non ammissibili, con l'evidenza di denominazione completa del beneficiario e dell'intervento, costo dichiarato, costo ammissibile, contributo concedibile, punteggio assegnato in base all'art. 10, numero di protocollo, data e ora di arrivo.

2. Il direttore del servizio, entro quindici giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, lettera *c*), approva la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e la pubblica sul sito internet della regione.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il direttore del servizio adotta i decreti di concessione dei contributi e li trasmette ai beneficiari e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Art. 10

Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria


1. Ai fini della graduatoria di cui all'art. 9, comma 2, il punteggio viene attribuito per ogni progetto facendo la somma aritmetica di tutti i punti assegnati secondo quanto previsto nell'allegato A, in base alle priorità di cui all'art. 7.

2. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore; in caso di ulteriore parità si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 11

Modifiche dell'intervento

1. Le modifiche dell'intervento sono preventivamente autorizzate dall'Ispettorato, a seguito di richiesta del beneficiario, corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione tecnica relativa alle modifiche stesse.



2. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche del quadro economico complessivo dell'intervento di valore pari o inferiore al 10 per cento dell'importo ammesso a contributo.

3. Le modifiche autorizzate possono comportare la riduzione del contributo concesso e non ne determinano in alcun caso l'aumento.

Art. 12

Variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario il contributo concesso o erogato è confermato in capo al subentrante a condizione che:

- a) presenti domanda di subentro all'Ispettorato;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti per l'accesso al contributo;
- c) prosegua la realizzazione dell'intervento;
- d) rispetti gli obblighi e gli impegni previsti a carico del beneficiario.

2. La domanda di subentro riporta gli estremi dell'atto relativo alla variazione di cui al comma 1 e alla stessa è allegata la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi e degli impegni conseguenti alla conferma del contributo.

3. L'Ispettorato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2:

- a) ne verifica l'ammissibilità e la completezza;
- b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;
- c) in caso di conclusione positiva dell'istruttoria, trasmette al Servizio la domanda di subentro.

4. Il direttore del servizio adotta il decreto di subentro del beneficiario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, lettera c), e lo trasmette al subentrante e, per conoscenza, all'Ispettorato.

5. Il presente articolo non si applica se il contributo è concesso a persone fisiche.

Art. 13

Rendicontazione

1. Il termine per la rendicontazione della spesa è indicato nel decreto di concessione ed è fissato in:

- a) tre anni dalla data del decreto di concessione per i beneficiari pubblici;
- b) due anni dalla data del decreto di concessione per i beneficiari privati.

2. Ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano all'Ispettorato la seguente documentazione:

a) per i soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, copia non autenticata della documentazione giustificativa della spesa corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

c) certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

d) stato finale dei lavori; nel caso in cui il progetto riguardi diverse tipologie di intervento tra quelle indicate dall'art. 4, comma 2, lo stato finale dei lavori dovrà essere articolato per tipologia di intervento;

e) eventuale quadro di raffronto nel caso di modifiche degli interventi finanziati.

3. L'Ispettorato trasmette al servizio l'esito istruttorio della rendicontazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 14

Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi è prorogabile fino ad un massimo di dodici mesi su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ispettorato entro il termine indicato dal decreto di concessione.

2. L'Ispettorato esamina la richiesta di proroga e, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta invia il parere in merito al servizio.

3. Il direttore del servizio adotta il decreto di concessione della proroga entro quindici giorni dal ricevimento del parere dell'Ispettorato e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Art. 15

Erogazione in via anticipata

1. Il beneficiario può chiedere l'erogazione in via anticipata nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso.

2. La domanda è presentata all'Ispettorato ed è corredata da:

- a) dichiarazione di inizio lavori presentata al comune;
- b) per i beneficiari privati, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

3. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al servizio. Il direttore del servizio adotta il decreto di liquidazione in via anticipata entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori.

Art. 16

Erogazione di acconti

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un acconto del contributo:

- a) dopo aver sostenuto almeno il 20 per cento dei costi ammissibili;
- b) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento dei costi ammissibili.

2. La liquidazione dell'acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

3. La domanda di liquidazione dell'acconto è presentata all'Ispettorato ed è corredata dalla documentazione indicata dall'art. 13, comma 2, lettere a) e b).


4. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al servizio. Il direttore del servizio adotta il decreto di liquidazione dell'acconto entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Art. 17

Erogazione del saldo

1. La domanda di liquidazione del saldo è presentata all'Ispettorato ed è corredata dalla documentazione indicata dall'art. 13, comma 2.

2. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al servizio. Il direttore del servizio adotta il decreto di liquidazione del saldo entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.



Art. 18

Cumulo degli aiuti

1. I contributi concessi in attuazione del presente regolamento possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti *ad hoc*, purché nel rispetto delle condizioni stabilite nella Parte I, Capitolo 3, sezione 3.2.3, paragrafo (103) e seguenti degli orientamenti; in particolare, i contributi non sono cumulabili con gli quelli concessi in regime de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dagli orientamenti.

Art. 19

Clausola Deggendorf

1. Il contributo non è liquidato qualora al beneficiario sia stata notificata una ingiunzione di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità al considerando (15) e dell'art. 1, comma 4, lettera *a*), del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 il direttore del servizio concede un termine per la restituzione dell'aiuto; qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione nel termine indicato la domanda di liquidazione viene archiviata.

Art. 20

Impegni

1. Sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni:

a) garantire la funzionalità degli interventi realizzati, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

b) certificare, aderendo ad uno dei protocolli per la gestione forestale sostenibile, le proprietà forestali interessate dalle infrastrutture varie oggetto del contributo entro un anno dalla data di presentazione della domanda di liquidazione del saldo;

c) limitatamente alle imprese beneficiarie, ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di liquidazione del saldo;

d) garantire l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità per un periodo di cinque anni, pari al vincolo di destinazione ai sensi degli articoli 32 e 32-bis, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 7/2000, a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento e nel rispetto del Titolo III, Capo IV, Sezione III (Disciplina del transito con mezzi a motore), della legge.

2. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettera *a*), comporta la decadenza dal contributo. Il direttore del servizio revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme già liquidate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

3. Il mancato rispetto di anche uno solo degli impegni di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), comporta la riduzione del 60 per cento delle somme concesse. Il direttore del servizio revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme già liquidate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 21

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge, della legge regionale n. 7/2000 e le condizioni stabilite dagli orientamenti.

Art. 22

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della regione 8 agosto 2014, n. 0166 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'art. 41-ter, comma 4, lettera *d*), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge).

Art. 23

Norma transitoria

1. Per l'anno 2023 i beneficiari presentano domanda di contributo entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della regione n. 166/2014.



Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

ALLEGATO A


(riferito agli articoli 7 e 10)

Punteggi relativi ai criteri di priorità

Criterio		Punteggio	
a) Il beneficiario fa parte di una aggregazione di imprese, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 9/2007 o di una aggregazione di proprietari, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 9/2007	Aggregazione da 3 a 5 imprese o proprietari	5	
	Aggregazione di oltre 5 imprese o proprietari	10	
b) Il beneficiario è o un proprietario forestale in possesso di un certificato per la gestione forestale sostenibile delle foreste o un'impresa in possesso della certificazione di catena di custodia della selvicoltura ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007;		8	
c) Il beneficiario ha stipulato un contratto pluriennale di affitto, di concessione o comodato per la gestione di superfici forestali	Per una superficie forestale privata complessiva minima di 5 ettari	5	
	Per una superficie forestale pubblica complessiva minima di 50 ettari		
d) Livello di progettazione	Progetto definitivo completo di autorizzazioni	10	
	Progetto esecutivo	12	
e) Tipologia di intervento (punteggi non cumulabili)	Adeguamento funzionale	2	
	Nuova realizzazione strada forestale di primo livello camionabile	4	
	Trasformazione di strada trattorabile o di strada camionabile di secondo livello in strada forestale di primo livello camionabile	10	
f) Localizzazione dell'intervento (punteggi cumulabili)	Ricade in zona classificata ad alta e media pericolosità di rischio di incendio nel vigente Piano regionale antincendio boschivo	5	
	Consente o migliora l'accesso a pascoli e malghe	8	
	Ricade nei Comuni montani e parzialmente montani con densità viaria	< 3 m/ha	12
		da 3 a 6 m/ha	8
		> 6 m/ha	4
g) Livello di attuazione del vigente strumento di pianificazione	Utilizzazioni effettuate > al 50% della ripresa prevista, al netto dei tagli forzosi	10	
h) Numero dei proprietari o gestori delle particelle catastali interessate dall'intervento	Numero di proprietari o gestori da 3 a 5	5	
	Numero di proprietari o gestori da 6 a 10	8	
	Numero di proprietari o gestori > di 10.	10	
i) Contenimento dell'uso del suolo (nell'area oggetto di intervento di trasformazione o di adeguamento funzionale della viabilità esistente)	Il ritombamento comporta l'eliminazione di corazzature in calcestruzzo o asfaltatura per un'estensione lineare complessiva > 100 m	5	
	Il ritombamento comporta l'eliminazione di corazzature in calcestruzzo o asfaltatura per un'estensione lineare complessiva > 200 m	10	

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00248



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2023, n. 065/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia-Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2023)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art. 81 relativo alle varietà di uve da vino;

Considerato che l'art. 2 dell'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definisce i criteri di classificazione delle varietà di viti per uva da vino;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia);

Richiamato, in particolare, l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 321/2003, ai sensi del quale le istanze di inserimento di una nuova varietà di vite nella suddetta classificazione sono presentate alla Regione dalle organizzazioni professionali agricole nonché da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo, corredate della documentazione attestante le avvenute prove attitudinali;

Atteso che con nota del 20 febbraio 2023, protocollata al n. 100715, l'organizzazione di categoria Confagricoltura Udine ha chiesto di modificare il decreto del Presidente della Regione n. 321/2003 inserendo la varietà Solaris b. (cod. 471) tra le varietà di vite per uve da vino coltivabili nella zona montana della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che alla succitata nota, l'organizzazione di categoria Confagricoltura Udine ha allegato la relazione delle prove attitudinali condotte nel triennio 2020-2022 dalla Fondazione Edmund Mach relativamente alla varietà Solaris b., in conformità a quanto previsto nell'allegato tecnico all'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto che, in base alle risultanze delle prove attitudinali svolte dalla Fondazione Edmund Mach, è accoglibile la richiesta, formulata dall'organizzazione di categoria Confagricoltura Udine, di classificare la varietà Solaris b. come varietà in osservazione riservandone la coltivazione ai Comuni montani come elencati nell'Allegato A, lettera B-Zone montane omogenee, della legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

Considerato, pertanto, che si rende necessario modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 321/2003 e in particolare la tabella 10-bis riferita all'art. 6, comma 2;

Visto il testo del Regolamento di modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia) e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto 27 agosto 2004, n. 277; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 24 marzo 2023;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2023, n. 321» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento di modifica al «Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione della tabella 10-bis allegata al decreto del Presidente della Regione 321/2003

1. La tabella 10-bis allegata al decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia) è sostituita dalla tabella 10-bis di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

ALLEGATO A

(riferito all'art. 1)

Sostituzione della Tabella 10-bis nel decreto del Presidente della Regione 321/2003

Tabella 10-bis

(riferita all'articolo 6, comma 2, DPR n. 321/2003)

Varietà di viti per uve da vino classificate come varietà in osservazione

NOME VITIGNO	CODICE Registro nazionale	SINONIMO	Annotazioni
<i>Vitigni a bacca bianca</i>			
Fleurtaï	497	UD-34.111	
Soreli	500	UD-34.113	
Sauvignon Kretos	844	UD-76.026	
Sauvignon Nepis	845	UD-55.098	
Sauvignon Rytos	846	UD-55.100	
Refosco B	487		
Sagrestana B	488		
Kersus	907	UD.109-052	
Pinot Iskra	908	UD.109-033	
Solaris B.	471		1.
<i>Vitigni a bacca rossa</i>			
Jiulus	498	UD-36.030	
Cabernet Eidos	840	UD-58.083	
Cabernet Volos	841	UD-32.078	
Merlot Kanthus	842	UD-31.122	
Merlot Khorus	843	UD-31.125	
Fumat N	479		
Volturnis	909	UD.156-312	
Pinot Kors	910	UD.156-537	

1. coltivazione ammessa solamente nei comuni montani come elencati nell'Allegato A, lettera B-Zone montane omogenee, della legge regionale n. 33/2002.

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

23R00250



REGIONE SICILIA

LEGGE 13 giugno 2023, n. 5.

Disposizioni per l'attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 26 del 23 giugno 2023)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione

1. Al fine di salvaguardare la continuità assistenziale garantita dal personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) del comparto universitario, le Aziende ospedaliere universitarie della Regione sono autorizzate ad avviare, nell'ambito delle risorse attribuite, le necessarie procedure selettive interne per l'attribuzione della qualifica dirigenziale al suddetto personale già in servizio presso le medesime Aziende ospedaliere universitarie.

2. Sono fatti salvi tutti i diritti relativi al trattamento giuridico ed economico precedentemente maturati.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 giugno 2023

SCHIFANI

*Assessore regionale
per la salute
VOLO*

23R00310

LEGGE 10 luglio 2023, n. 7.

Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) - n. 29 del 14 luglio 2023 (n. 25))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 e successive modificazioni

1. L'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2023, l'Assessore regionale della salute provvede ad erogare, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:

a) euro 25.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti;

b) euro 16.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti;



c) euro 11.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti;

d) euro 8.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a 1.000 abitanti;

e) euro 5.169,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;

f) euro 2.938,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti;

g) euro 1.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 3.001 fino a 5.000 abitanti, qualora nelle medesime località siano aperte due o più farmacie.

2. Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui al presente articolo si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

3. L'indennità di residenza di cui al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso d'inflazione ufficiale rilevato dall'ISTAT relativo all'anno precedente.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 2.077.452,00 di euro annui, si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale.».

5. L'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 10 luglio 2023

SCHIFANI

*Assessore regionale
per la salute
VOLO*

(*Omissis*).

23R00311

LEGGE 11 luglio 2023, n. 8.

Disposizioni finanziarie.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 29 del 14 luglio 2023*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Definizione contenzioso
Resais S.p.a. - Agenzia delle entrate*

1. Al fine di consentire la definizione dei contenziosi pendenti tra l'Agenzia delle entrate e Resais S.p.a. in liquidazione, avvalendosi delle agevolazioni previste dall'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad erogare in favore di Resais S.p.a. in liquidazione l'importo complessivo di euro 30.655.403,62, di cui euro 9.100.067,13 nell'esercizio finanziario 2023, euro 10.525.466,11 nell'esercizio finanziario 2024 ed euro 11.029.870,38 nell'esercizio finanziario 2025, affinché la predetta società possa accedere alla definizione agevolata dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA per gli anni dal 2003 al 2007 (Missione 1, Programma 3).


2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importi, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.

Art. 2.

*Contributo alla diocesi di Acireale
per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale*

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale ed artistico, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere un contributo alla diocesi di Acireale per il restauro del presepe settecentesco.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 115 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1, capitolo 776089), cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.



Art. 3.

Fondo unico per il personale gestito dalla Resais S.p.a. trasferito alla SAS

1. Per le finalità di cui al comma 4-bis dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, come introdotto dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, è istituito un fondo unico presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione (Missione 1, Programma 3) al quale affluiscono le risorse di cui alle autorizzazioni di spesa di seguito elencate:

a) art. 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato 1 - Parte A) per le finalità della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni - capitolo 242524;

b) art. 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato 1 - Parte A) per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni - capitolo 242525;

c) art. 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato 1 - Parte A) per le finalità del comma 99 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni - capitolo 342534;

d) art. 118, comma 3, della legge regionale n. 2/2023 (Tabella 1) per le finalità del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, e successive modificazioni, - capitolo 344127;

e) art. 3, comma 4, della legge regionale n. 2/2023 per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni - capitolo 314142;

f) art. 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato 1 - Parte A) per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni e dell'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni - capitolo 242523.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie in materia di SAS

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (Allegato 1 - Parte B), per le finalità del comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni, con l'utilizzo di personale interno, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di euro 360 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 216529).

2. I commi 78, 79 e 80 dell'art. 26 della legge regionale n. 2/2023 sono abrogati.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse derivanti dalle abrogazioni di cui al comma 2 (Missione 1, Programma 11, capitolo 214111).

Art. 5.

Modifica dell'allegato 6 - Quadro generale riassuntivo approvato con la lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3

1. All'allegato 6 - Quadro generale riassuntivo - approvato con la lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3, l'importo «1.957.313.229,51», inerente alla voce per l'anno 2025 «Utilizzo avanzo di amministrazione» e alla voce per l'anno 2025 «di cui Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità», è sostituito dall'importo «1.958.313.229,51».

Art. 6.

Disposizioni finanziarie per il settore della forestazione

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è sostituito dai seguenti:

«4. Per l'esercizio finanziario 2023 al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 47 della legge regionale n. 9/2015 è autorizzata la spesa di 74.000 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3). Con decreto del Ragioniere generale, su proposta congiunta del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

4-bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

Art. 7.

Disposizioni per la fuoriuscita dal bacino ASU

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 dopo le parole «25 maggio 2022, n. 13» sono inserite le parole «, nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni,».

Art. 8.

Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino «ex PIP Emergenza Palermo»

1. Il comma 3 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 come sostituito dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, è sostituito dal seguente:



«3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, nell'esercizio finanziario 2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva di un importo massimo pari a cinque anni dell'assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere interamente in un'unica soluzione. Il beneficio di cui al presente comma, quale misura di fuoriuscita dal predetto bacino, è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento previsto, a tutti i soggetti qualunque sia il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità, con priorità per i soggetti più vicini temporalmente al raggiungimento di tale requisito. Per i soggetti che raggiungono il requisito di pensionabilità entro il quinquennio, l'indennità da corrispondere è rapportata al numero di anni che residuano al raggiungimento del requisito. Per tale misura è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3) cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.»

Art. 9.

Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino «ex PIP Emergenza Palermo»

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dal comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, la società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere, previa apposita selezione, un numero massimo di 1.166 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento «ex PIP Emergenza Palermo».

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) le necessarie somme valutate nel limite massimo di 7.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 22.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

3. Nelle more della definizione dei processi di assunzione di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio della Regione in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione le somme di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 7.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 (Missione 1, Programma 3). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo, per i medesimi esercizi finanziari, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

4. Le restanti somme corrispondenti agli importi massimi di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 15.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 saranno iscritte nel fondo di cui al comma 3 in conseguenza della definizione dei processi di assunzione e in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2

dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

Art. 10.

Procedure finanziarie e contabili degli enti locali

1. All'art. 5 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, le parole «Per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle parole «Per gli anni dal 2021 al 2026».

Art. 11.

Disposizioni finanziarie relative alle procedure di trasferimento ai comuni delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze delle aree di sviluppo industriale

1. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 73 dell'8 febbraio 2023, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato ad erogare all'IRSAP un contributo straordinario, entro i limiti dello stanziamento di cui al comma 4, da attribuire interamente ai comuni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state definite le procedure di trasferimento delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze ai sensi della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni.

2. Le risorse finanziarie sono attribuite ai comuni di cui al comma 1 per la gestione, la manutenzione, l'incremento dei livelli di sicurezza ed il decoro delle infrastrutture viarie oggetto del trasferimento.

3. L'IRSAP attribuisce le risorse finanziarie di cui al presente articolo proporzionalmente alla superficie di strade oggetto di trasferimento e sulla base di un piano dei costi predisposto annualmente dai comuni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 500 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1). Ai relativi oneri si provvede per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 12.

Interventi di manutenzione straordinaria ATI idrico Caltanissetta

1. Ai fini dell'osservanza dei compiti affidati alla Regione Siciliana in qualità di amministratore giudiziario del procedimento penale n. 2894/21 RGNR- n. 2237/21 RG.GIP, per far fronte alle spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria volti al superamento delle criticità riscontrate negli impianti industriali di depurazione di Caltanissetta, località Calderara, e di San Cataldo Scalo, è autorizzata in favore dell'ATI idrico di Caltanissetta la spesa complessiva di 2.500 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e 1.500 migliaia di euro per l'esercizio



finanziario 2024 (Missione 9, Programma 2). Ai relativi oneri, per gli esercizi finanziari medesimi, si provvede mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 13.

Contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea

1. Per le finalità di cui all'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 118, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 5.000 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4, capitolo 478109). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 14.

Commissioni di gara UREGA

1. Nelle more del recepimento con legge regionale del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici e della nuova regolamentazione degli Uffici regionali per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori e della Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, gli incarichi dei componenti delle commissioni di gara di cui all'art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, in scadenza dopo il 30 giugno 2023, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.

Art. 15.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 in materia di lavori in economia nel settore forestale

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole da «prescindendo» a «integrazioni» sono sostituite dalle parole «nel rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 16.

*Contributo straordinario
al consorzio di bonifica di Siracusa*

1. Al fine di consentire l'estinzione della procedura esecutiva derivante dal contenzioso tra la società SAFAB S.r.l. in liquidazione e il consorzio di bonifica di Siracusa, di cui alla sentenza n. 2460/2021 del Tribunale di Catania - Sez. Imprese, è concesso al medesimo consorzio, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 3.250 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1). Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

2. Il consorzio destinatario dell'intervento di cui al presente articolo è onerato, al momento del pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

Art. 17.

*Contributo straordinario
al consorzio di bonifica di Agrigento*

1. Al fine di consentire l'estinzione delle procedure esecutive derivanti dal contenzioso tra la società Findema e il consorzio di bonifica di Agrigento, di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 4454/2018, è concesso al medesimo consorzio, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 3.400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Il consorzio destinatario dell'intervento di cui al presente articolo è onerato, al momento del pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

Art. 18.

Fondo per l'accordo transattivo tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e Biosphera S.p.a. in liquidazione


1. Il dipartimento regionale dell'ambiente è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a definire il contenzioso con la società Biosphera S.p.a. in liquidazione con un accordo transattivo, da stipulare previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, nei limiti di un importo massimo di 2.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.

Art. 19.

Opere di recupero volumetrico a fini abitativi

1. Al punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2023».



Art. 20.

Modalità di accesso al Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)

1. Al comma 5-bis dell'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo «Per gli esercizi finanziari 2023-2027 i predetti criteri trovano applicazione con riferimento ai requisiti già maturati al 31 dicembre 2019. È fatta salva, altresì, l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modificazioni, nelle ipotesi di avvenuta maturazione, a decorrere dal 2020, dei requisiti ivi prescritti.».

Art. 21.

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 22.000 migliaia di euro a cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Per l'anno 2023 la dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è rideterminata in 115.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 137.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1023.

Art. 22.

Interventi per la manutenzione straordinaria di opere di bonifica

1. Per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica finalizzate all'attuazione delle misure preventive e di mitigazione dei fenomeni di criticità idrica in Sicilia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.512 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 23.

Progetti obiettivo nei parchi archeologici regionali

1. Al comma 8 dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni sono aggiunte le parole «, fatte salve quelle inerenti a progetti obiettivo, di valorizzazione *infra e plus* orario di lavoro.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 24.

Modifiche di norme in materia di parchi archeologici e luoghi della cultura

1. Dopo l'art. 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 24-ter (Potenziamento servizi). — 1. Al fine di garantire le attività aggiuntive per potenziare i servizi di viabilità, di sicurezza, di decoro urbano, di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti e di promozione turistica, i legali rappresentanti dei parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale di cui ai Titoli I e II sono autorizzati a stipulare con i sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono i relativi luoghi culturali apposite convenzioni che prevedano l'onere del 15 per cento degli incassi della vendita dei biglietti d'ingresso e comunque per un importo non superiore a 600 migliaia di euro annui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana provvede, con apposito decreto, a disciplinare le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse.

3. Per l'esercizio finanziario 2023, per compensare eventuali squilibri finanziari nei bilanci dei parchi archeologici derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 750 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1) cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

4. I parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria riservano l'utilizzo del parco, nel limite massimo di cinque giornate al mese, ai comuni nel cui territorio ricadono i siti che ne facciano specifica richiesta entro l'anno precedente, al fine di consentire la programmazione delle attività per l'esercizio successivo, nel rispetto delle previsioni e alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti».

2. All'art. 24-bis della legge regionale n. 20/2000 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 il fondo di solidarietà dei parchi archeologici di cui al comma 1 è finanziato con risorse del bilancio regionale. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa annua di 2.475 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.».

3. All'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 dopo le parole «luoghi della cultura» sono aggiunte le parole «privi di autonomia economico-finanziaria e gestionale»;

il comma 1-bis è soppresso.



Art. 25.

*Disposizioni in materia di trattamento
spettante ai deputati regionali*

1. Fino alla conclusione della XVIII legislatura non trova applicazione l'adeguamento di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, calcolato con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita relativa agli anni successivi al 2022.

Art. 26.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B», comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 2023

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE

(*Omissis*).

23R00312

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-039) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 9 3 0 *

€ 3,00

